

CASSAZIONE: SE LA EX MOGLIE CONVIVE CON UN ALTRO NIENTE MANTENIMENTO

29 Settembre 2016

ROMA – Non va corrisposto alcun assegno alla ex moglie che, dopo il divorzio, ha avviato una convivenza ‘more uxorio’ con un altro uomo.

La sesta sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una donna contro la sentenza con cui il Tribunale di Latina, pronunciando la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio, aveva respinto la sua domanda di assegno divorzile.

La Suprema Corte sottolinea che “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.

Infatti, spiegano i giudici di ‘Palazzaccio’, “la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata” dall’articolo 2 della Costituzione “come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo” è espressione “di una scelta esistenziale, libera e consapevole – si legge nella sentenza depositata oggi – che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.